

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 53138 Anno 2017**

**Presidente: RAMACCI LUCA**

**Relatore: SCARCELLA ALESSIO**

**Data Udiienza: 04/10/2017**

### **SENTENZA**

Sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di BARI nel proc. c/:

- BRANDONISIO MICHELE, n. 5/11/1983 a Cerignola

nonché da:

- CIAFFA GERIO, n. 13/06/1972 a Foggia

- GAMMAROTA GIUSEPPE, n. 22/08/1980 a Foggia

- ZENGA GIUSEPPE, n. 18/05/1986 a Foggia

- PETRONZI DONATO, n. 24/10/1976 a Foggia

- PELULLO FRANCESCO, n. 6/12/1974 a Cerignola

avverso la sentenza della Corte d'appello di BARI in data 18/05/2016;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;



udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S. Tocci, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso del P.G., annullarsi la sentenza impugnata quanto alla posizione Brandonisio, e dichiararsi inammissibili i ricorsi degli imputati;

udite, per le parti civili, le conclusioni del difensore, Avv. P. A. Masucci per la p.c. Comune di Apricena (anche in sostituzione dell'Avv. F. Santangelo per la p.c. Comune di Cerignola, dell'Avv. F. P. Sisto per la p.c. Comune di Trani nonché dell'Avv. M. R. Calvio per le pp.cc. Comuni di Carapelle e di Ortona), che si è riportato alle conclusioni scritte ed alle note spese depositate;

udite, per i ricorrenti, le conclusioni dei difensori, Avv. G. Marzio, in sostituzione dell'Avv. G. Chiarello per Brandonisio, e l'Avv. L. Desiderio per Ciaffa, che hanno chiesto, rispettivamente, il rigetto del ricorso del P.G. e l'accoglimento del ricorso Ciaffa;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/05/2016, depositata in data 29/08/2016, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza GUP/tribunale di Bari 17.12.2014, appellata dagli attuali ricorrenti: a) assolveva BRANDONISIO MICHELE dai reati allo stesso ascritti per non aver commesso il fatto; b) confermava la sentenza di condanna nei confronti del CIAFFA GERIO alla pena di 3 anni, mesi 9 e gg. 10 di reclusione; c) riduceva la pena per il GAMMAROTA GIUSEPPE, PETRONZI DONATO, ZENGA GIUSEPPE e PELULLO FRANCESCO ad anni 2 di reclusione, riconoscendo solo ai primi tre imputati, ma non al Pelullo, il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza appellata che li aveva riconosciuti colpevoli per i reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d. lgs. n. 152 del 2006) e di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d. lgs. n. 152 del 2006), commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei capi di imputazione agli stessi ascritti, in relazione a fatti commessi dal febbraio 2013 "con perdurante attualità", quanto al delitto e dal 25 febbraio 2013 (data indicata nel capo sub b) sino al 13.11.2013 (data indicata nell'ultimo capo sub c11).

2. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che, per quanto concerne il delitto ambientale, si contestava agli stessi, nelle rispettive qualità indicate nell'imputazione, di aver, in concorso tra loro, al fine di conseguire l'ingiusto profitto rappresentato dal risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedure di gestione dei rifiuti previste dalla legge, con più operazioni e con l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali (pari a 297.700 tonnellate tra frazione umida e frazione secca) conferiti da ditte campane (SELE Ambiente, Gesia, ILSIDE), trasportandoli e smaltendoli illecitamente nelle province di Foggia, Benevento e Potenza, secondo una duplice modalità, in quanto, da un lato la frazione secca veniva conferita alla SPAZIO VERDE PLUS soc. coop. di Carapelle (FG) e, dopo essere stata trasportata presso l'impianto di stoccaggio di Foggia, veniva gradualmente smaltita illecitamente (mediante abbandono) in cave abbandonate di Trani e Poggio Imperiale nonché su terreni agricoli ed aree protette in agro delle predette province, utilizzando come base operativa per gli smaltimenti illeciti l'area di parcheggio di Carapelle (FG) della società ECOBALL BAT; dall'altro, invece, la frazione umida veniva conferita all'impianto di compostaggio BIOCUMPOST IRPINO s.r.l. di Bisaccia (AV), ove il rifiuto, in tempo reale e senza subire alcun

trattamento, veniva semplicemente triturato e miscelato, per poi essere trasportato (con DDT che ne attestavano falsamente la natura di "ammendante compostato misto" ed in assenza, quindi, della prescritta documentazione per il trasporto dei rifiuti) e smaltito all'interno di una ex cava dell'EDIL C. di Ortona (dove era in corso un ripristino ambientale); quanto alle singole contravvenzioni ambientali contestate dal capo b) sino al capo c11), riguardano molteplici episodi di gestione non autorizzata dei rifiuti, ascritti agli attuali ricorrenti, *uti singuli* o in concorso tra essi o con altri soggetti qui non ricorrenti, commessi secondo le modalità descritte nei singoli capi di imputazione, da intendersi in questa sede integralmente richiamati.

**3.** Contro la predetta sentenza ha proposto anzitutto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di BARI, censurandola nel capo in cui ha pronunciato l'assoluzione dell'imputato BRANDONISIO MICHELE dai reati allo stesso ascritti e deducendo, un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

**3.1.** Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

In sintesi, sostiene il P.G. ricorrente che la Corte d'appello avrebbe giustificato l'assoluzione del Brandonisio sostenendo che per la sua posizione ricorrerebbero le medesime incertezze probatorie rilevate dal primo giudice per la posizione dell'imputato De Nittis; dopo aver, a tal fine, richiamato in fatto quanto oggetto di contestazione al De Nittis e quanto contestato al Brandonisio, rileva il P.G. che il costruito giustificativo dell'assoluzione poggerebbe su un argomento manifestamente illogico, in quanto l'aver accomunato la vicenda dell'attuale imputato a quella del De Nittis, per poi procedere ad una sorta di effetto estensivo dell'assoluzione di quest'ultimo a favore del primo sarebbe operazione priva di consistenza e plausibilità logica; il tema oggetto del processo, nel caso del Brandonisio, infatti, era quello di verificare se questi avesse messo a disposizione l'area locata alla SPAZIO VERDE PLUS, facente capo a Del Grosso, perché fosse utilizzata come base logistica per il cambio dei mezzi che trasportavano rifiuti, per poi proseguire verso le discariche abusive, se, cioè, egli avesse o meno partecipato consapevolmente, con questo contributo causale ed altre condotte agevolative, alla realizzazione del traffico illecito di rifiuti; le vicende De Nittis e Brandonisio, dunque, sarebbero diverse e non comparabili, sia perché amministratori di società diverse, sia perché la condotta ascritta al Brandonisio attiene al rapporto diretto con il Del



Grosso non mediata da terzi, mentre per il De Nittis è stata oggetto di esame la sua relazione con l'amministratore di fatto Ciaffa; la "dissomiglianza" delle condotte impedirebbe di estendere le valutazioni favorevoli compiute dal primo giudice per la posizione del De Nittis, soprattutto considerando che l'assoluzione di quest'ultimo è stata fondata anche sulle specifiche giustificazioni fornite dal medesimo in relazione alle frasi captate con il Ciaffa; ne discende, quindi, che proprio l'oggettiva diversità delle vicende vizierebbe la logicità dell'affermazione secondo cui non sarebbe dato comprendere perché dovrebbe ritenersi il Brandonisio correo, a differenza del De Nittis.

La sentenza sarebbe, poi, censurabile sotto il profilo dell'illogicità motivazionale laddove, da un lato, afferma che l'assunto, secondo cui la stipula del contratto di locazione dell'area tra il Brandonisio e il Del Grosso sarebbe stata finalizzata consapevolmente a consentire il traffico illecito, avrebbe natura di mera presunzione, non essendo confortata da elementi di prova in tal senso, non potendosi considerare provata; dall'altro, nel punto dove si afferma che emergerebbe dagli atti che i "domini" delle operazioni criminose erano il Del Grosso, poi deceduto, ed il Ciaffa, e che le stesse avvenivano attraverso un'organizzazione a cui non risulta partecipasse il Brandonisio; a tal proposito, dopo aver delineato alcuni tratti salienti della vicenda in fatto e riportato alcuni stralci della motivazione di primo grado e di quella d'appello, il P.G. ricorrente sostiene che l'approdo assolutorio sarebbe illogico e frutto di un travisamento probatorio; anzitutto, perché la Corte d'appello non avrebbe rispettato il principio secondo cui il giudice di secondo grado, quando riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna, non può limitarsi a fornire una valutazione alternativa delle prove, ma segnalare le criticità della sentenza di primo grado esplicitando le ragioni per cui diventa maggiormente plausibile la diversa valutazione espressa; in secondo luogo, richiamando la motivazione del primo giudice, il P.G. ricorrente sottolinea come questi avesse posto in risalto il rapporto fiduciario che legava il Brandonisio, amministratore di una società non operativa nelle strutture detenute, a Del Grosso, *dominus* della SPAZIO VERDE PLUS, che in quelle strutture aveva di fatto trasferito l'attività; vengono a tal fine richiamate due conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione (la prima tra la segretaria di Del Grosso e altro imputato e, la seconda, tra il Del Grosso ed il Brandonisio, dalle quali emergerebbe l'esistenza di un rapporto di collaborazione tra il Brandonisio ed il Del Grosso, un vero e proprio rapporto gerarchico che vedrebbe il primo subalterno al secondo, rapporto di "subalternità" che emergerebbe anche da alcuni sms scambiati tra il Del Grosso ed il Brandonisio di cui viene richiamato il contenuto per sintesi); orbene, sostiene il P.G. ricorrente, il compendio probatorio valutato dal primo giudice quale dimostrativo del rapporto tra Del

Grosso e Brandonisio e del contributo fattivo da quest'ultimo dato al traffico illecito di rifiuti, sarebbe stato sbrigativamente liquidato dalla Corte d'appello con l'affermazione secondo cui anche dalle poche intercettazioni che lo riguardano, emergerebbe che il Brandonisio non fosse addentro l'organizzazione del Del Grosso, e che i terzi cercavano sempre quest'ultimo e non il primo, e che, pertanto, gli ipotizzati stretti rapporti tra i due da un lato erano presuntiva e dall'altro non provavano l'asserita correttezza, ben potendo sussistere rapporti di conoscenza o di amicizia, non provati, senza che questi debbano o dovessero per forza tradursi in correttezza. La pronuncia assolutoria, pertanto, non sfuggirebbe per tali ragioni alle censure di vizio motivazionale dedotte.

**4.** Contro la predetta sentenza hanno poi proposto ricorso per cassazione CIAFFA GERIO, GAMMAROTA GIUSEPPE, PETRONZI DONATO, ZENGA GIUSEPPE e PELULLO FRANCESCO, alcuni personalmente (Ciaffa, Pelullo), altri sia personalmente che a mezzo di difensore di fiducia iscritto all'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. (Petronzi), altri (Zenga, Gammarota e lo stesso Petronzi), a mezzo di difensore di fiducia iscritto all'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen., deducendo, complessivamente, otto motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

**4.1.** Deduce il CIAFFA, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 256 e 260, d. lgs. n. 152 del 2006.

In sintesi, sostiene il ricorrente che la sentenza si sarebbe limitata a relazionarsi *in toto* alla sentenza di primo grado, senza fornire una lettura critica dell'impianto motivazionale impugnato con la sentenza di primo grado; si sarebbe limitata a ribadire concetti già evidenti *per tabulas*, come la confessione che avrebbe cristallizzato il compendio probatorio e la pluralità delle condotte poste in essere; proprio in relazione a tale ultimo aspetto, il ricorrente ricorda che sarebbe questa la linea di demarcazione tra il delitto contestato e l'art. 256, d. lgs. n. 152 del 2006 e che tra i due reati vi sia concorso apparente di norme, donde l'opportunità di individuare un criterio discrezionale per cui individuare la norma da applicare, criterio che non sarebbe mai stato preso in considerazione dalla Corte d'appello; segue, poi, un approfondimento normativo e giurisprudenziale relativo alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 260 T.U. ambientale ed alle differenze rispetto all'ipotesi contravvenzionale richiamata.



**4.2.** Deduce il CIAFFA, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge in relazione all'art. 62 bis, cod. pen. In sintesi, sostiene il ricorrente che, nonostante il comportamento estremamente collaborativo che sarebbe stato prestato dall'imputato, giunto persino a confessare ogni forma di addebito mosso nel presente procedimento penale, questi non si è visto riconoscere le attenuanti generiche per motivi che sfuggirebbero ad ogni logica; segue, infine, una rassegna dell'esegesi giurisprudenziale di legittimità sulla disciplina in tema di attenuanti generiche.

**5.1.** Deduce il PELULLO, con il primo ed il secondo motivo – che, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi, meritano congiunta illustrazione –, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

In sintesi, sostiene il ricorrente che la Corte d'appello si sarebbe limitata a riportarsi brevemente a quanto scritto nella prima sentenza, in maniera riassuntiva, senza motivare in maniera completa ed esaustiva, quasi argomentando con una formula di stile; a tal fine, in particolare, sostiene che, con riferimento alla rivalutazione della pena, non sarebbe stato tenuto in considerazione il comportamento processuale, avendo l'imputato optato per la scelta del rito abbreviato così consentendo all'A.G. un notevole risparmio di energie processuali, nonché il contegno processuale esemplare mantenuto e la circostanza per la quale lo stesso era gravato da due remoti precedenti penali; altro profilo di doglianza riguardava il dissequestro dell'area e la restituzione della stessa, in quanto era stata disposta la confisca dei terreni dallo stesso gestiti di proprietà dei genitori, in particolare della madre, essendo il padre deceduto; risulterebbe evidente la totale estraneità della madre alla vicenda che aveva visto imputato il figlio, richiedendosi pertanto il dissequestro dei terreni confiscati previa bonifica che verrà effettuata nei termini che si vorranno disporre; infine, ultima censura riguarda le "scarne" motivazioni che sarebbero state spese quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prevalenti od almeno equivalenti, avendo operato la Corte d'appello un riferimento sintetico alla personalità ed al profilo delinquenziale del ricorrente, senza alcuna specifica motivazione; seguono, infine, alcune riflessioni sul rapporto tra attenuanti generiche e norma costituzionale dell'art. 27, che impone la finalità rieducativa della pena.

**6.1.** Deduce il PETRONZI, con il ricorso personalmente proposto, due motivi, con cui denuncia: a) la mancata assoluzione, sostenendo che non vi sarebbe stata

prova della sua responsabilità penale in ordine ai reati per cui è intervenuta condanna, non essendo stato accertato se egli avesse realizzato le condotte addebitate; b) l'eccessività della pena, sostenendo che avrebbe dovuto essere irrogata una pena maggiormente proporzionata ed adeguata al fatto ed alla sua personalità; vi sarebbe stata, quindi, la violazione dell'art. 133 c.p.

**7.1.** Deducono GAMMAROTA GIUSEPPE, PETRONZI DONATO e ZENGA GIUSEPPE, a mezzo del comune difensore, con il primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p.

In sintesi, sostengono i ricorrenti che i giudici di appello, a fronte di un comportamento processuale apprezzabile e meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio coincidente con il minimo edittale, avrebbero invece individuato la pena base per il delitto ambientale, più grave, in misura assolutamente sproporzionata, non adeguata ai fatti ed alla loro personalità; non si sarebbe tenuto conto del ruolo non particolarmente rilevante dei tre imputati, come del resto riconosciuto anche dal giudice di appello; analoghe censure si appuntano in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che, tenuto conto della sostanziale affermazione di responsabilità e della condotta processuale positivamente valutabile, sarebbero state invece escluse senza alcuna valida argomentazione giustificativa; peraltro, si aggiunge, sarebbe ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione sul punto, in quanto, pur avendo il giudice d'appello riconosciuto agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena, avrebbe escluso le attenuanti generiche.

**7.2.** Deducono GAMMAROTA GIUSEPPE, PETRONZI DONATO e ZENGA GIUSEPPE, a mezzo del comune difensore, con il secondo motivo, comune a tutti i ricorrenti, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

In sintesi, sostengono i ricorrenti che difetterebbe un adeguato apparato argomentativo quanto al trattamento sanzionatorio; il giudice di appello, pur ammettendo che le posizioni processuali degli imputati e che i rispettivi ruoli nell'ambito della vicenda processuale non fossero essenziali e di rilievo, avrebbe individuato una pena eccessiva e lontana dal minimo edittale, comminando una pena incongrua e non commisurata alla loro personalità, sicchè può dirsi, con la giurisprudenza, che il trattamento sanzionatorio sarebbe frutto di un ragionamento del tutto illogico e frutto di mero arbitrio.



**8.** Con memoria depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 19.09.2017, la difesa dell'imputato Brandonisio ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P.G. in quanto si limita ad una mera rivisitazione delle evidenze probatorie, già congruamente valutate dai giudici di merito.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**9.** I ricorsi sono inammissibili.

**10.** Deve, preliminarmente, osservarsi che non è valutabile la memoria depositata nell'interesse del Brandonisio in quanto tardiva rispetto alla data dell'udienza odierna, non essendo interamente decorsi alla data del 4.10.2017 i gg. 15 previsti dall'art. 611 c.p.p. per il deposito delle memorie difensive, applicabile pacificamente ai procedimenti fissati in pubblica udienza (come più volte ribadito da questa Corte che ha infatti affermato che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611, cod.proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse: Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014 - dep. 14/05/2014, Cutri' e altro, Rv. 259618), considerando infatti che si tratta di giorni "liberi" e che pertanto, non vanno computati né il *dies a quo* (19.09.2017, ossia il giorno del deposito), né il *dies ad quem* (4.10.2017, ossia la data di scadenza del quindicesimo giorno, coincidente con quello dell'udienza odierna).

**11.** Tanto premesso, seguendo l'ordine di illustrazione dei motivi di ricorso proposti dalle parti processuali, dev'essere anzitutto esaminato il ricorso del P.G.

Ritiene il Collegio che lo stesso debba ritenersi manifestamente infondato.

Appare invero evidente il tentativo del PG di fornire una lettura alternativa dei fatti, attraverso una (ri)valutazione con un'ottica personale dei fatti oggetto di contestazione, segnatamente con riferimento alla questione della non assimilabilità delle posizioni De Nittis – Brandonisio ed alla affermata subalternità di quest'ultimo rispetto al primo. La sentenza impugnata, diversamente, non solo individua elementi per non sostenere l'equiparabilità sostanziale delle due posizioni, ma si diffonde anche a confutare le argomentazioni del primo giudice che rendono maggiormente concreta e logica la valutazione operata dai giudici di appello.

Sul punto vanno valorizzate le riflessioni della Corte secondo cui, da un lato, era evidente che l'area era locata formalmente al Del Grosso, che il Brandonisio era mero proprietario della stessa ma non gestore, era risultato assente dai luoghi,



che non risultava avesse mai percepito utili oltre ai proventi della locazione, che non risultava avesse mai partecipato ad alcuna delle attività degli altri imputati, che era stato acclarato che alcuno sversamento avvenisse sui terreni della ditta del Brandonisio, con conseguente mancanza di prove della sua correttezza.

In particolare, poi, i giudici di appello passano a confutare, tacciandole come paradossali, le affermazioni contenute nella prima sentenza, sottolineando l'inconsistenza del ragionamento logico condotto dal primo giudice che aveva rovesciato il ragionamento deduttivo. In particolare, secondo il primo giudice, il De Nittis poteva ritenersi non colpevole perché aveva un socio che di fatto gestiva la cava, mentre il Brandonisio era da considerarsi invece colpevole perché non aveva alcun socio ed aveva affittato al Del Grosso in proprio i terreni. Diversamente, sottolineano i giudici di appello, la posizione del Brandonisio appariva ben diversa da quella del De Nittis (così smentendo pertanto l'affermazione del PG ricorrente secondo cui, invece, i giudici di appello avrebbero equiparato le due posizioni) e lontana dalle vicende criminose, essendosi egli limitato a locare il terreno e capannone a terzi, senza svolgere alcuna attività né collaterale né autonoma in quei luoghi, lasciati in gestione esclusiva a terzi. Né, si osserva, milita in senso contrario a tale conclusione, la lettura fornita dal P.G. ricorrente delle poche conversazioni intercettate, di cui si riporta una sintesi in ricorso, che conforterebbero la tesi della correttezza tra il Del Grosso ed il Brandonisio: sul punto è sufficiente osservare come proprio la ritrosia manifestata dal Brandonisio nelle conversazioni intercettate (emblematica quella in cui egli si mostra riottoso rispetto alla richiesta del Del Grosso di accompagnarlo a Melfi, venendo poi convinto "con fare perentorio e con tono autoritario" da parte del Del Grosso ad obbedire), dimostrerebbe proprio l'assenza di quella cointeressenza agli "affari" illeciti di quest'ultimo, presupposto per la individuazione di una responsabilità concorsuale del Brandonisio ai fatti.

Trova, pertanto, applicazione il principio, applicabile in generale al ricorso per cassazione senza distinzione tra parte pubblica o privata, secondo cui in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

**12.** Proseguendo nell'ordine di illustrazione dei motivi di ricorso, può procedersi all'esame del ricorso dell'imputato Ciaffa, a giudizio del Collegio complessivamente inammissibile.

**13.** Tale giudizio vale, anzitutto, con riferimento al primo motivo, con cui questi deduce il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 256 e 260, d. lgs. n. 152 del 2006.

E' di palmare evidenza come le censure svolte dal ricorrente siano generiche ed in fatto. Il tenore complessivo del primo motivo, infatti, non aggredisce la motivazione della sentenza individuandone una o più parti che prestino il fianco alle censure dedotte. Si diffonde in realtà, senza alcuna apprezzabile valenza critica, ad esaminare i tratti caratteristici e quelli differenziali del delitto ambientale rispetto alle singole ipotesi contravvenzionali, senza tuttavia indicare se e in che misura i principi affermati da questa Corte si riflettono sulla decisione impugnata.

Il motivo di ricorso è dunque anzitutto generico per aspecificità. Deve, sul punto, essere qui infatti ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Trattasi, in ogni caso, di censure relative alla sussistenza dei reati ipotizzati, dedotte per la prima volta in sede di legittimità, emergendo dalla lettura della sentenza impugnata che davanti ai giudici di appello non era stata contestata l'affermazione di responsabilità, ma aveva svolto solo censure sul trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle generiche. Il motivo di ricorso è quindi inammissibile anche perché si versa nell'ipotesi dell'u.co. dell'art. 606 c.p.p. (ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, lo stesso è stato proposto per questa parte per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello).

**14.** Non miglior sorte merita il secondo motivo del ricorso dell'imputato Ciaffa, con cui si evoca il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge in relazione all'art. 62 bis, cod. pen.

Sotto tale profilo il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte d'appello giustifica il diniego delle attenuanti generiche richiamandosi alla gravità e reiterazione dei fatti, considerato anche l'ingente danno ambientale prodotto e la cui eliminazione graverà in massima parte sugli enti territoriali interessati. Si applica quindi il principio per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità

effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737). Inoltre, ben può il giudice di merito negare la concessione delle attenuanti generiche in base agli elementi che costituiscono requisiti o circostanze del reato, come la gravità del danno, la *reiterazione dei fatti criminosi* o il rapporto di prestazione d'opera, trattandosi di valutazione degli stessi elementi su piani diversi (Sez. 5, n. 8083 del 11/11/1975 - dep. 16/07/1976, Antelmi, Rv. 134135).

**15.** Proseguendo nell'esame dei ricorsi, può procedersi nella disamina dei motivi proposti nell'interesse dell'imputato Pellullo, che parimenti non si sottraggono al giudizio di inammissibilità.

**16.** Ciò vale anzitutto quanto al primo ed al secondo motivo - che, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza mossi, meritano congiunta illustrazione -, con cui viene evocato il vizio di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

**16.1.** Quanto al riferimento alla rivalutazione della pena ed al fatto che non sarebbe stato tenuto in considerazione il comportamento processuale, avendo l'imputato optato per la scelta del rito abbreviato così consentendo all'A.G. un notevole risparmio di energie processuali, nonché il contegno processuale esemplare mantenuto e la circostanza per la quale lo stesso era gravato da due remoti precedenti penali, è sufficiente rilevare che ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non può essere valorizzata la scelta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, che già implica per legge l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena (Sez. 2, n. 18379 del 21/01/2014 - dep. 05/05/2014, Cardamone, Rv. 259557), laddove, in ogni caso, la Corte d'appello motiva le ragioni della determinazione della p.b. in misura superiore al minimo edittale (2 anni e mesi 9 reclusione, giustificata per l'ingente quantitativo di terreno e rifiuti sversati), e dovendosi comunque dare continuità al principio per cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).



**16.2.** Quanto alla questione del dissequestro dell'area e la restituzione della stessa, trattandosi di doglianza proposta per la prima volta in questa sede di legittimità, emergendo dalla sentenza impugnata che il ricorrente aveva in appello rinunciato a tutti i motivi sulla responsabilità, insistendo solo su quelli relativi alla pena ed alla responsabilità civile, si tratta di censura inammissibile perché si versa nell'ipotesi dell'u.co. dell'art. 606 c.p.p. (ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, il ricorso per questa parte è proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello). Non sono infatti deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 - dep. 14/06/2017, Galdi, Rv. 270316).

**16.3.** Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la stessa difesa riconosce che la Corte d'appello avrebbe operato un riferimento sintetico alla personalità ed al profilo delinquenziale del ricorrente.

È quindi la doglianza ad essere manifestamente illogica e non la motivazione sul punto dell'impugnata sentenza.

A ciò va aggiunto quanto affermato da questa Corte (v., tra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015 - 16/06/2015, P.G., Rechichi e altri, Rv. 264378), che sul punto evidenzia come ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "*ne bis in idem*".

**17.** Parimenti inammissibili devono ritenersi i due ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato Petronzi.

**17.1.** Detto giudizio investe, anzitutto, quello personalmente proposto, articolato su due motivi, con cui denuncia: a) la mancata assoluzione, sostenendo che non vi sarebbe stata prova della sua responsabilità penale in ordine ai reati per cui è intervenuta condanna, non essendo stato accertato se egli avesse realizzato le condotte addebitate; b) l'eccessività della pena, sostenendo che avrebbe dovuto essere irrogata una pena maggiormente proporzionata ed adeguata al fatto ed alla sua personalità; vi sarebbe stata, quindi, la violazione dell'art. 133 c.p.



Si tratta, all'evidenza, di censure generiche ed in fatto, le quali difettano entrambe del requisito della specificità, non attingendo una o più parti della sentenza impugnata tali da prestare il fianco alle doglianze in questione.

Trova quindi applicazione il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 - dep. 13/03/2014, Lavorato, Rv. 259425).

**18.** Analogamente il giudizio di inammissibilità investe, oltre al ricorso proposto dal Petronzi a mezzo del comune difensore fiduciario, anche gli identici motivi di ricorso proposti dagli imputati Gammarota Giuseppe e Zenga Giuseppe.

**18.1.** Ciò vale anzitutto, per il primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, con cui si deduce il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p.

Quanto alla individuazione della pena base per il delitto ambientale, valgono le considerazioni già espresse per Pellullo.

La Corte d'appello, infatti, motiva per ciascun imputato le ragioni della determinazione della p.b. in misura superiore al minimo edittale (2 anni e mesi 8 di reclusione per Gammarota, 2 anni e mesi 9 di reclusione per Petronzi e 2 anni e mesi 6 di reclusione per Zenga, giustificata per l'ingente quantitativo di terreno e rifiuti sversati), sicchè non ricorre il denunciato vizio. Devesi, comunque, dare continuità al principio per cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Quanto alle censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, poi, valga quanto già esposto a proposito del motivo del Pellullo, ossia richiamando quanto affermato da questa Corte (v., tra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015 Ud. (dep. 16/06/2015) Rv. 264378, P.G., Rechichi e altri), che sul punto evidenzia come ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia

attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "*ne bis in idem*".

**18.2.** Ad analogo approdo deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo, con cui i ricorrenti si dolgono del presunto vizio di contraddittorietà della motivazione in tema di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, per aver il Giudice d'appello riconosciuto agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena, escludendo le attenuanti generiche. Sul punto è sufficiente richiamare quanto già affermato da questa Corte in fattispecie analoga, nel senso che non vi è incompatibilità tra la applicazione del beneficio della sospensione della pena ed il contestuale diniego delle attenuanti generiche, essendo diversi i presupposti giustificativi dei due istituti, che hanno finalità diverse, il primo mirando al ravvedimento del colpevole, nell'interesse suo e della collettività, tenendolo fuori dell'ambiente carcerario, il secondo all'adeguamento della pena al fatto e alla personalità del reo (Sez. 5, n. 1045 del 30/10/1981 - dep. 04/02/1982, Grillo, Rv. 151983).

**19.** I ricorsi devono conclusivamente essere dichiarati inammissibili.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi dei soli imputati segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi degli imputati, infine, segue anche la condanna degli stessi al pagamento delle spese relative all'azione civile esercitata dai Comuni in dispositivo descritti, liquidate in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014 nell'ammontare in dispositivo indicato.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Dichiara inammissibili i ricorsi di CIAFFA GERIO, GAMMAROTA GIUSEPPE, PETRONZI DONATO, ZENGA GIUSEPPE e PELULLO FRANCESCO che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle PPCC Comuni di Ortona, Trani, Apricena, Cerignola e Carapelle, in



persona dei rispettivi Sindaci p.t., che liquida in complessivi € 2000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle parti civili.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 4 ottobre 2017

..... A

.....